



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del

Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 12113/2015 Ruolo Generale promossa

D A

FROG STUDIO DI CAMPAL MARCO & C. S.a.s. (C.F.

05192280484), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti BERTI FRANCO e MASINI

NICOLO' ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to

BENI ROBERTA per procura in atti

ATTRICE

c o n t r o

J-VAL S.r.l. (P. IVA 02392990160), in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.to MORI

ISABELLA per procura in atti

CONVENUTA

In punto: Agenzia

CONCLUSIONI

Dell'attrice

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N.

12113/2015

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Agenzia



- 2 -

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale, rigettate le conclusioni e le istanze avversarie e ritenuta la propria competenza:

1) accertato e dichiarato il diritto della società attrice di ottenere dalla mandante convenuta il pagamento delle provvigioni pattuite su tutti gli ordini evasi ed andati a buon fine nei confronti di clienti aventi sede e/o operanti nella zona a lei assegnata, dal 1.5.2004 al 31.1.2014, condannare la società convenuta stessa al relativo pagamento, nei confronti della medesima, della somma di € 174.175,88, oltre € 71.035,00 per provvigioni non pagate relative agli anni 2004-2005-2006, o quelle diverse somme di ragione o giustizia;

2) accertato e dichiarato il diritto della società attrice di ottenere dalla società convenuta il pagamento dell’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c., condannare quest’ultima al pagamento, in favore della medesima, della somma di € 37.441,97 o quella diversa di giustizia.

In ipotesi condannare la società convenuta a pagare all’attrice la somma di € 15.386,25, o quella diversa di giustizia, a titolo di indennità di clientela;

3) in ogni caso condannare la società convenuta a pagare alla società attrice gli interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/02 sulle provvigioni dovute da ogni rateo al saldo e sulle indennità dal 31.1.14 al saldo.

Con condanna della società convenuta a rimborsare alla



- 3 -

società attrice le spese pagate al CTU e quelle da pagare al proprio CTP.

Vittoria di spese e compensi di lite con distrazione in favore dei difensori antistatari che dichiarano di averle anticipate e di anticiparle”.

Della convenuta

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE.

- Accertato il contenuto della clausola n. 9 del contratto di agenzia 01.02.2006 in via principale preliminare dichiararsi il carattere inammissibile e/o improcedibile delle domande tutte attoree stante la mancata preventiva devoluzione della controversia de qua ad arbitri, come ivi disciplinata a fini conciliativi;

- Accertato il contenuto della clausola n. 9 del contratto di agenzia 01.02.2006 in via subordinata preliminare dichiararsi a cura del Giudice a Quo il proprio difetto di giurisdizione, stante la natura arbitrale della clausola de qua, con tutte le conseguenti pronunce del caso;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO.

Rigettarsi tutte le domande *ex adverso*, in quanto indeterminate e generiche e conseguentemente nulle, nonché in



- 4 -

quanto prima facie infondate in fatto ed in diritto e/o comunque per tutte le causali come meglio ripercorse nella parte espositiva degli atti di parte;

IN OGNI CASO.

- Spese di causa interamente rifuse (comprehensive del compenso professionale dello scrivente legale, nonché della CTU e rispettivi CTP, oltre Iva e CPA ex lege se debendi ex lege);

- Si demandono al Giudice a Quo i provvedimenti del caso sulla condotta processuale ex adverso ai sensi del terzo comma dell'art. 96 CPC, nonché ai sensi dell'art. 91 CPC;

- Non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso;

IN VIA ISTRUTTORIA.

- Senza alcun inversione dell'onere probatorio ed anche a modifica della/e pregressa ordinanza/e istruttoria/e ammettersi prova per testi sui due capitoli di prova allo stato non ammittendi dal Giudice a quo:

1) Vero che da Maggio del 2004 al 31 Gennaio del 2006 la soc. Frog Studio di Campai Marco & C. Sas, nella persona di Marco Campai, segnalava alla soc. J-Val srl, nella persona di Valli Giovanni e/o di Valli Roberto, potenziali occasioni d'affari e/o potenziali clienti?



- 5 -

2) Vero che da Maggio del 2004 al 31 Gennaio del 2006 accadeva saltuariamente che la soc. J-Val srl esaminasse la potenziale occasione d'affari come segnalata alla stessa dalla soc. Frog Studio di Campai Marco & C. Sas ?

Si indicano come testi i sigg.ri: VALLI ROBERTO residente in Via A. Perletti, 7 - 24064 Grumello del Monte (BG) e MORANDI ANTONELLA residente in Via Attiraglio, 36 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS);

- IN MERITO ALLA CTU ESPLETATA: A) Dichiararsi nulla la consulenza (CTU) espletata per intervenuta acquisizione e valutazione di documenti non ritualmente prodotti in causa ed estranei agli ordini di esibizione del GU, violazione del principio del contraddittorio, nonché per l'intervenuto espletamento di indagini/valutazioni esorbitanti dai poteri che la legge conferisce al consulente tecnico d'ufficio, con tutte le conseguenze del caso di cui si auspica totale accoglimento in uno con la declaratoria della eccepita nullità; B) nel denegato caso di mancato accoglimento della istanza de qua, chiamarsi il CTU a chiarimenti -anche per iscritto non avendo risposto alle osservazioni del CTP di parte convenuta (se non con affermazioni apodittiche confermate degli enunciati/calcoli/metodologie utilizzati o addirittura con frasi ultronee che si demandano alla attenzione del Giudice adito quali quelle



- 6 -

rinvenibili a pag. 39 – paragrafo 4).”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 novembre 2015 Frog Studio di Campai Marco & C. S.a.s., premettendo di aver intrattenuto a far tempo dal mese di maggio dell'anno 2004 un rapporto di agenzia con J-Val S.r.l. per la commercializzazione nel territorio della Toscana e dell'Umbria dei prodotti tessili e degli accessori di abbigliamento realizzati da quest'ultima, ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir condannare J-Val S.r.l. a versare in suo favore le provvigioni pattuite e maturate su tutti gli ordini evasi ed andati a buon fine nei confronti dei clienti operanti nella zona assegnatale.

La società attrice ha anche allegato la lettera di risoluzione del rapporto datata 12 luglio 2013 (doc. 51), con cui la preponente J-Val è receduta dal contratto con preavviso sino al 12 novembre 2014; ha quindi concluso perché venga riconosciuto il suo diritto all'ottenimento dell'indennità di risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c..

Costituendosi in giudizio J-Val S.r.l. ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto e domandato ed in via preliminare ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale, in ragione dell'operatività della clausola arbitrale contenuta all'art. 9 del



- 7 -

contratto di agenzia del 1 febbraio 2006.

La convenuta ha in ogni caso rilevato l'infondatezza del merito delle domande attoree, ed a tal fine ha evidenziato:

- di aver conferito alla controparte l'incarico di agente a tempo indeterminato a far tempo dal 1 febbraio 2006, e che precedentemente a quella data la società la società Frog aveva agito quale mera procacciatrice d'affari;

- che rispettivamente in data 1 settembre 2007 e 19 marzo 2012 l'agente ha modificato il contratto, escludendo dalla zona inizialmente assegnata le Regioni Marche, Abruzzo, Molise e Lombardia (doc. 2 bis), nonché la Regione Umbria, ad eccezione dei soli tre clienti F.E.A. S.r.l., Italjen S.r.l., Studio Roscini S.p.a. (doc. 2 bis);

- nelle more del rapporto l'agente non ha ottemperato alle proprie obbligazioni negoziali e non ha arrecato nuovi clienti alla mandante.

La causa, istruita con l'assunzione della prova testimoniale dedotta e con la nomina di un consulente tecnico, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale parzialmente fondate le domande svolte dalla parte attrice, le quali meritano pertanto accoglimento nei termini



- 8 -

e per le ragioni che seguono.

1. Eccezione di improcedibilità delle domande attoree

J-Val S.r.l., costituendosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità delle domande attoree in ragione dell'omesso rispetto del disposto dell'art. 9 del contratto di agenzia del 1 febbraio 2006, a tenore del quale *“ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto, alla sua interpretazione ed esecuzione, prima di pervenire a vie giudiziali, si dovrà sottoporre la questione stessa ad arbitri di parte, onde esperire il tentativo di conciliazione”*.

Siffatta clausola non devolve la cognizione delle controversie agli arbitri, di talché deve escludersene la qualifica in termini di clausola compromissoria, con conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria.

Parimenti infondata risulta l'eccezione di improcedibilità delle domande svolte dall'attrice, stante l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione devoluto ad arbitri di parte.

Preliminarmente si osserva che il tentativo di conciliazione previsto nella clausola non può ritenersi soddisfatto tramite l'invito alla negoziazione assistita rivolto dall'attrice alla società convenuta.

Ferma la superiore considerazione si osserva tuttavia che la clausola, con la quale le parti conferiscono ad un terzo il solo incarico



- 9 -

di esperire un tentativo di conciliazione per le eventuali controversie che insorgano sull'interpretazione ed esecuzione di un determinato contratto, non implica rinuncia alla tutela giurisdizionale, come nel diverso caso del compromesso per arbitrato irrituale (in cui il terzo ha il compito di definire la contesa in via transattiva con effetto vincolante per i contraenti), con la conseguenza che il mancato esperimento del suddetto tentativo non è di ostacolo alla proponibilità e procedibilità dell'azione giudiziaria (*cf.* Cass., 3 dicembre 1987, n. 8983).

Per l'effetto deve affermarsi il principio di diritto in forza del quale la determinazione dei requisiti necessari per la valida instaurazione e per il libero svolgimento del processo rispondono ad esigenze di ordine pubblico e non lasciano margine dispositivo all'autonomia negoziale dei privati (*cf.* Cass., 10 aprile 1972, n. 1094).

2. Domanda di condanna al pagamento delle provvigioni

a) Individuazione della durata del rapporto di agenzia

Frog Studio di Campai Marco & C. S.a.s, premettendo di aver iniziato dal maggio dell'anno 2004 un rapporto di agenzia con J-Val S.r.l. per la vendita dei prodotti tessili realizzati da quest'ultima, ha formulato una domanda per la condanna della preponente al pagamento delle provvigioni pattuite su tutti gli ordini evasi ed andati



- 10 -

a buon fine nei confronti di clienti aventi sede e/o operanti nella zona a lei assegnata, dal 1 maggio 2004 sino al 31 gennaio 2014.

J-Val S.r.l. ha replicato che il contratto di agenzia è datato 1 febbraio 2006, e che precedentemente *“la società attrice aveva agito da mera procacciatrice, con tutte le conseguenze negoziali del caso, prima tra tutte l’inconfigurabilità di alcuna continuità tra le due diverse e distinte tipologie contrattuali e con essa l’impossibilità per la Frog Sas di invocare ante 01.02.2006 il regime e le tutele giuridiche spettanti ad un agente ma PACIFICAMENTE inconfigurabili in capo al mero procacciatore”* (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).

E’, dunque, necessario individuare gli elementi tipizzanti del rapporto di agenzia rispetto a quello del procacciatore di affari, al fine di poter accertare la riconducibilità del rapporto in essere tra le parti al contratto di agenzia sin dal mese di maggio dell’anno 2004, come sostenuto dalla parte attrice.

Il contratto di agenzia presenta quali elementi distintivi la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata zona territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di



- 11 -

osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente. Da tale contratto diverge il rapporto di procacciatore di affari, in quanto questo si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Pertanto, mentre la prestazione dell'agente è stabile, quella del procacciatore è occasionale (cfr. Corte Appello Roma, 9 ottobre 2018, n. 3560).

Ritiene allora il Tribunale infondata l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, atteso che dalla stessa documentazione proveniente da J-Val S.r.l. (ed ovvero gli estratti conto - doc. 4 fascicolo parte attrice) emerge che il rapporto è iniziato nell'anno 2004 ed è proseguito ininterrottamente sino al 2014.

Deve, quindi, escludersi il carattere dell'occasionalità propria dell'attività svolta dal procacciatore di affari, avendo Frog Studio sin dall'anno 2004 promosso la conclusione dei contratti per conto del preponente in modo assolutamente non episodico nell'ambito di una determinata zona territoriale.

Osserva, in ogni caso, il Tribunale che ai fini della delibazione della domanda di pagamento delle provvigioni è del tutto irrilevante stabilire la occasionalità o meno del rapporto in essere tra le parti, atteso che al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in



- 12 -

via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (cfr. Corte appello Roma sez. lav., 11 gennaio 2019, n. 33).

Per l'effetto, deve essere riconosciuto il diritto di Frog Studio a ricevere il pagamento delle provvigioni su tutti gli ordini evasi ed andati a buon fine nei confronti dei clienti aventi sede e/o operanti nella zona a lei assegnata, dal 1 maggio 2004 sino al 31 gennaio 2014.

b) Quantificazione delle provvigioni

b.1- Oggetto del contratto di agenzia

La quantificazione delle provvigioni impone preliminarmente al Tribunale di prendere posizione sulle diverse versioni del contratto prodotte in causa; ed, infatti, nel contratto prodotto dall'attrice:

- è stata esclusa la commercializzazione di determinati prodotti, e cioè i bottoni jeans; i bottoni a pressione e sottoparti;

- la zona affidata in esclusiva all'agente è rappresentata dalla Toscana e dall'Umbria.

Per contro nel contratto prodotto dalla convenuta non è stata prevista l'esclusione merceologica dei bottoni, e la zona affidata in esclusiva è rappresentata dalla Toscana, Abruzzo, Marche, Molise,



- 13 -

Lombardia e Umbria, poi modificata il 1 settembre 2007 (con l'esclusione di Marche, Abruzzo, Molise e Lombardia), ed in data 19 marzo 2012 (con l'esclusione dell'Umbria ad eccezione di soli tre clienti F.E.A. S.r.l., Italjen S.r.l., Studio Roscini S.p.a.).

Tuttavia, le discrasie rinvenute sono in realtà delle “false difformità”, atteso che l'attrice ha concordato con la convenuta circa l'individuazione della zona assegnatele già in sede di memoria *ex art.* 183, comma sesto, n. 1 c.p.c., ed i consulenti tecnici di parte nel corso delle operazioni peritali hanno espressamente concordato nel corso dell'incontro del 18 febbraio 2018 che:

- dal 2006 al 31 agosto 2007 la zona contrattuale comprendeva Toscana, Abruzzo, Marche, Molise, Lombardia e Umbria;
- dal 1 settembre 2007 comprendeva solo Toscana ed Umbria;
- dal 19 marzo 2012 comprendeva la sola Toscana e tre clienti umbri F.E.A. S.r.l., Italjen S.r.l., Studio Roscini S.p.a..

Parimenti superata risulta la difformità dei tue testi contrattuali relativamente all'esclusione merceologica dei bottoni, in quanto le parti hanno concordato di escludere dall'imponibile provvigionale quanto da J-VAL addebitato ai clienti a titolo di rimborso delle spese di produzione della voce “stampi e punzoni”, ferma restando una non concordanza sulla percentuale di abbattimento.

Ne discende che all'agente Frog Studio è stato assegnato a



- 14 -

tempo indeterminato l'incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita dei prodotti e degli articoli che formano oggetto dell'attività commerciale della J-Val S.r.l. ad esclusione di bottoni jeans, bottoni a pressione e sottoparti nella zona territoriale sopra meglio individuata.

b.2- Onere di allegazione ed onere probatorio

Preliminarmente si fa rilevare che il fatto costitutivo del diritto al pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia o di procacciamento di affari (cui, come pacifico si applicano analogicamente, “*in parte qua*”, le disposizioni in materia di agenzia) è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé è solo il presupposto della nascita del credito azionato) ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente o del procacciatore, sicché al riguardo questi ha l'onere probatorio di indicare, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che assume siano stati conclusi per suo tramite, non potendosi considerare assolto tale onere dalla mera produzione degli ordini, nonché di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o non sono stati eseguiti per fatto imputabile al preponente (Trib. Pescara sez. lav., 8 luglio 2016, n. 687; Tribunale Milano sez. lav., 8 marzo 2018, n.223).

Così come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione il



- 15 -

criterio discrezionale in punto di *onus probandi* si rinviene nella riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, alla luce dunque del principio del diritto di difesa costituzionalmente garantito e del divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio (*cf.* Cass., 14 gennaio 2016, n. 486).

Fermi i superiori principio di diritto, si precisa che le provvigioni richieste da Frog Studio non afferiscono ai contratti che questa ha direttamente concluso, bensì ai contratti stipulati dalla stessa J-Val S.r.l. con clienti aventi sede nella zona assegnata all'agente (*cf.* pag. 5 atto di citazione: “*almeno ai seguenti clienti: Efaci S.r.l.; Bottonificio by Michelangelo S.r.l.; Bieffe Bottoni S.r.l.; Bijoux G. Fiaschi S.n.c. di De Luca Giuseppe e Onori Daniele; Bottonificio Bazaar S.r.l.; Nuovo Bottonificio Esselle S.r.l.*”).

L'agente ha dunque invocato il proprio diritto ad incassare le provvigioni pattuite su tutti gli ordini evasi ed andati a buon fine nei confronti dei clienti aventi sede nella zona assegnata dal 1 maggio 2004 sino al 31 gennaio 2014. Il contratto prevede, infatti, che “*su tutte le vendite effettuate nelle zone riservate alla Frog Studio di cui al punto 2 del presente mandato ed andate a buon fine, verrà riconosciuto un compenso provvisorio del 10% sulle vendite accettate ed andate a buon fine per i clienti definiti diretti e del 5%*



- 16 -

sulle vendite accettate ed andate a buon fine per i clienti definiti indiretti (si definiscono indiretti i clienti della J-Val S.r.l. che erano già presenti nella zona oggetto del presente mandato e che sono stati opportunamente individuati mediante apposito elenco)”, conformemente dunque al disposto dell’art. 9 dell’accordo economico collettivo del 2002 nei rapporti di agenzia secondo cui “l’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, sempreché rientranti nell’ambito del mandato affidatogli”.

Tanto premesso, valga allora osservare quanto segue.

Pur condividendo il Tribunale l’orientamento giurisprudenziale in punto di onere di allegazione gravante *ex art. 2697 c.c.* sull’agente, nel caso che ci occupa l’attrice non aveva la possibilità di indicare in modo specifico gli affari ai quali le provvigioni non corrisposte si riferiscono, in quanto le stesse sono maturate su ordini conclusi direttamente dalla preponente in violazione del diritto di esclusiva.

Ne consegue che l’attrice sarebbe stata chiamata ad allegare specificamente i contratti per cui non le erano state versate le provvigioni soltanto laddove J-Val S.r.l. avesse assolto all’onere di comunicazione di cui all’art. 1749, terzo comma, c.c..

Per contro, invece, la richiesta inoltrata alla preponente in data 21 ottobre 2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1749, comma



- 17 -

terzo, c.c., è rimasta completamente inevasa (doc. 52 fascicolo parte attrice).

Conseguentemente nel corso del giudizio è stato emesso l'ordine di esibizione, atteso che il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art. 1749 c.c., come risultante dall'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia, in quanto l'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili (*cf.* Cass., 29 settembre 2016, n. 19319).

D'altro canto, il diritto dell'agente di ricevere dal preponente le informazioni previste dall'art. 1749 c.c. può essere fatto valere in giudizio in via autonoma, a prescindere dall'azione giudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando viceversa assorbito dalle regole sull'istruzione probatoria quando tale azione sia già iniziata (*cf.* Cass., 10 agosto 2018, n. 20707).

L'accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione rinviene quindi la propria giustificazione nella stessa giurisprudenza invocata dalla parte convenuta, secondo cui *“l'uso di tale strumento in corso di causa, ove non preceduto da una rituale richiesta stragiudiziale,*



- 18 -

appare inammissibile, perché in evidente contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale, che impone al cittadino di attivarsi autonomamente prima di ricorrere al potere pubblico, essendo l'uso della potestà pubblica una facoltà residuale, esercitabile nelle sole ipotesi in cui non sia consentita o non sia riuscita per mancata collaborazione della controparte l'acquisizione documentale richiesta" (Trib. Verona 12.03.2018).

Ed, infatti, nel caso che ci occupa l'attrice ha formulato rituale richiesta di cui all'art. 1749, comma terzo, c.c. che la convenuta ha invece scientemente disatteso, di talché deve ritenersi pienamente legittimo l'ordine di esibizione disposto in corso di causa, che tuttavia è stato onorato solo parzialmente da J-Val S.r.l. (la quale non ha prodotto i registri iva per gli anni 2004-2005-2006, e per i registri dagli anni 2007 a 2014 ha fatto in modo di non far apparire l'indirizzo dei clienti) con conseguenze pregiudizievoli per il lavoro del consulente tecnico d'ufficio e per l'andamento del presente giudizio.

b.3- Eccezioni sollevate dalla parte convenuta

Ritiene il Tribunale infondate e prive di fondamento alcuno le eccezioni sollevate da J-Val S.r.l., sia nel corso delle operazioni peritali che in sede di memorie conclusive.

In specie J-Val S.r.l. ha eccepito l'erroneità del calcolo effettuato dal consulente tecnico d'ufficio, non dovendo essere



- 19 -

riconosciute le provvigioni all'agente, in quanto:

- i clienti non hanno sede in Toscana/Umbria;
- sono già state riconosciute ad un altro agente;
- i contratti sono stati conclusi con un cliente façonnista Polo

Ralph Lauren;

- i contratti sono stati conclusi con un cliente direzionale.

Orbene, per quanto concerne la prima ipotesi di esclusione è già stata sopra meglio indicata la zona territoriale assunta a riferimento (e quindi sino al 31 agosto 2007 vi erano comprese le Regioni Toscana, Abruzzo, Marche, Molise, Lombardia e Umbria); d'altro verso sarebbe spettato alla convenuta nel rispetto dell'art. 2697 c.c. allegare specificamente i nominativi dei clienti non aventi sede nella zona territoriale del contratto di agenzia.

Del tutto inconferenti e prive di qualsivoglia ancoraggio nel testo contrattuale appaiono invece le restanti eccezioni sollevate dalla parte convenuta; ed, infatti, nel contratto è previsto che *“su tutte le vendite effettuate nelle zone riservate alla Frog Studio di cui al punto 2 del presente mandato ed andate a buon fine, verrà riconosciuto un compenso provvisorio del 10% sulle vendite accettate ed andate a buon fine per i clienti definiti diretti e del 5% sulle vendite accettate ed andate a buon fine per i clienti definiti indiretti”*, i quali sono stati indicati in un separato allegato (Mirta Accessori Moda S.r.l.; Bieffe



- 20 -

Bottoni S.r.l.; Cinturificio Alessandro S.r.l.; Ciuti S.a.s.; Marcello Cioni di Dezi Marisa & S.a.s.; Giulia Day S.r.l.; Studio architetto Antonio Pandolfo; Freccia Yoshizawa; Il Centro Bottoni S.r.l.; Sami Bottonifici; Grossi).

E' allora evidente che all'agente Frog devono essere riconosciute le provvigioni per ogni affare concluso nella zona assegnatale, senza che la preponente possa invocare alcun tipo di decurtazione non prevista nel testo contrattuale.

Sulla scorta di quanto sin qui osservato si procede alla quantificazione delle provvigioni da riconoscere in favore di Frog Studio in relazione ai contratti che la preponente J-Val S.r.l. ha concluso nella zona territoriale assegnata all'agente.

Il consulente tecnico, nel contraddittorio con i consulenti di parte, con motivazione ampia ed immune da vizi logici, sulla scorta di un analitico esame della documentazione agli atti e di quella acquisita nel corso delle indagini, ha calcolato la provvigione da riconoscere all'agente, distinguendo i clienti diretti (con provvigione al 10%) dai clienti indiretti (con provvigione al 5%), e con un abbattimento dovuto all'esclusione della voce "stampi e punzoni".

In specie il dott. Gobbini presso la sede di Grumello del Monte della J-Val S.r.l. ha controllato 2.336 fatture su un totale di 6.951



- 21 -

fatture; dunque il controllo ha riguardato il 33,61% del totale fatture in numero ed il 27,90% in valore. Ritiene il Tribunale condivisibile la scelta del consulente di determinare gli imponibili provvigionali applicando – alle sole vendite non già analiticamente verificate – delle percentuali di riduzione forfettaria (in ragione del prospetto fatto pervenire dal consulente tecnico di parte convenuta e dell'applicazione della media ponderata), pari al 6,50% per le vendite eseguite in Toscana e Umbria, ed al 12,50% per le vendite eseguite al di fuori di Toscana e Umbria.

Fermo restando quanto già sopra evidenziato in merito all'omessa produzione di documentazione relativa agli anni 2004 - 2005 - 2006, devono essere riconosciute in favore dell'agente J-Val S.r.l. provvigioni per il complessivo importo di euro 174.175,88, dovendo a tal fine essere considerata tutta la zona territoriale assegnata all'agente (quindi sino al 31 agosto 2007 comprendendo anche le Regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia), senza decurtazione per la clientela direzionale, per il cliente façonnista Polo Ralph Lauren, e per l'altro agente Ghizzardardi, in quanto contrattualmente non previste.

Nulla deve, invece, essere riconosciuto all'agente Frog con riferimento agli anni 2004 - 2005 - 2006, non avendo la mandante consegnato documentazione contabile precedente il gennaio 2007.



- 22 -

Ed, infatti, se è pur vero che la mandante non ha assolto all'ordine di esibizione con riferimento a quegli esercizi commerciali, l'attrice potrà azionare giudizialmente il rimedio ex art. 1749, terzo comma, c.c. in via autonoma, facendo valere l'inadempimento di J-Val S.r.l. all'ostensione della documentazione.

Per contro, non può procedersi in questa sede ad una liquidazione equitativa delle provvigioni in favore dell'attrice per il periodo ante 2007; ed infatti, al giudice è assegnato un potere di equità giudiziale correttiva od integrativa, che è subordinato da un lato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro lato non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare l'*an* del danno invocato (*cf.* Cass., 22 febbraio 2018, n. 4310).

Calando il superiore principio di diritto nel caso che ci occupa, è allora evidente che se si accogliesse *in parte qua* la domanda attorea si darebbe corso ad un giudizio di pura equità, essendo del tutto incerto l'*an* del fatto costitutivo delle provvigioni, ed ovvero la conclusione di contratti con clienti aventi sede nella zona assegnata all'agente Frog prima del 2007.

3. Domanda di condanna al pagamento dell'indennità di



- 23 -

risoluzione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c.

Frog studio ha allegato la lettera del 12 luglio 2013 (doc. 51) con cui la preponente è receduta dal contratto con preavviso sino al 12 gennaio 2014, quale ultimo giorno di efficacia del mandato; conseguentemente ha formulato una domanda per la condanna di J-Val S.r.l. al pagamento di una indennità di risoluzione rapporto pari all'importo di euro 26.231,96.

A tal fine l'attrice ha invocato l'art. 10 del contratto di agenzia, a tenore del quale *“in caso di risoluzione del mandato ad iniziativa della mandante per fatto non imputabile all'agente e nei casi di recesso previsti dalle vigenti disposizioni, l'agente ha diritto alle indennità previste dagli AEC o in alternativa, se più favorevole all'agente, dalle norme del Codice Civile nella misura massima prevista dall'art. 1751 c.c.”*.

Preliminarmente osserva il Tribunale che, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, la clausola appena riportata non deve essere letta nel senso che l'indennità *ex art. 1751 c.c.* deve essere sempre riconosciuta qualora sia più favorevole di quella prevista dall'accordo collettivo, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni indicate all'art. 1751 c.c..

Ed, infatti, il tenore letterale della clausola induce a ritenere che l'indennità di cessazione del rapporto *ex art. 1751 c.c.* sia da



- 24 -

riconoscere all'agente laddove sia più favorevole, ferma tuttavia restando la necessaria ricorrenza delle condizioni legittimanti il suo riconoscimento; a tal fine non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti (cfr. Cass., 6 ottobre 2016, n. 20047).

Il consulente tecnico d'ufficio, analizzando le vendite del primo semestre 2014, ha condivisibilmente ritenuto che questa condizione non sia stata soddisfatta, in quanto i volumi delle vendite ed il numero dei clienti nella zona oggetto di mandato sono nettamente inferiori a quanto erano nel primo semestre degli anni precedenti.

Conseguentemente deve essere rigettata la domanda svolta dall'attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1751 c.c..

4. Domanda di condanna al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela

In via subordinata l'attrice ha formulato una domanda per la condanna di J-Val S.r.l. al pagamento della somma di euro 15.559,21, a titolo di indennità suppletiva di clientela ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo Economico Collettivo del 20 marzo 2002.



- 25 -

Trattasi di un compenso indennitario del particolare pregiudizio, patito dall'agente in seguito al recesso e derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell'ambito del rapporto di agenzia (*cf.* Cass., 10 settembre 2009, n. 19508).

Per l'effetto, in ragione di quanto sin qui argomentato, e tenuto conto della vigenza del contratto di agenzia in termini continuativi e tutt'altro che occasionali già a far tempo dall'anno 2004, deve essere riconosciuta in favore dell'agente anche l'indennità suppletiva di clientela per la somma di euro 15.386,25, calcolata nel rispetto dell'accordo collettivo e per cui il 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e lo 0,5% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno.

5. Riconoscimento degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002

Frog Studio ha chiesto che la convenuta venga condannata in ogni caso a pagarle gli interessi *ex art.* 5 d.lgs 231/2002 sulle provvigioni dovute da ogni rateo al saldo e sulle indennità dal 31 gennaio 2014 sino al saldo

L'art. 1 del d.lgs. 231/2002 prevede che *“le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”*, ed all'art. 2 è precisato che per transazione commerciale si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e



- 26 -

pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva e prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Ai fini della applicazione della norma, occorre dunque che l'attività faccia riferimento alla consegna di merci o alla prestazione di servizi.

Ritiene il Tribunale che l'attività negoziale dell'agente, anche se svolta in forma societaria, non può qualificarsi come prestazione di servizi. Ed, infatti, quando la norma di cui al d.lgs. 231/2002 dice che per imprenditore si intende "ogni" soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, qualifica soltanto il soggetto che procede alla transazione commerciale che deve avere ad oggetto "*la consegna di beni o prestazione di servizi*"; per contro l'agente promuove contratti per conto e talvolta in nome della preponente ma non gestisce alcun servizio che possa integrare la nozione di transazione commerciale di cui alla norma in esame (*cfr.* Corte Appello Milano, 18 luglio 2018).

Ne consegue che la preponente J-Val S.r.l. sulle somme dovute all'agente in relazione al cessato contratto di agenzia non è tenuta a versare gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002, bensì i soli interessi legali.

7. Spese di lite



- 27 -

L'accoglimento parziale delle domande attoree, atteso il rigetto della domanda per la condanna al pagamento dell'indennità *ex art.* 1751 c.c. e per il riconoscimento degli interessi *ex d.lgs.* 231/2002, induce il Tribunale a condannare la convenuta a rimborsare le spese di lite in favore dell'attrice nella misura del 75%, assumendo a riferimento il criterio di valore del c.d. *decisum*.

Si ravvisano infine gli estremi della mala fede e della colpa grave nella condotta processuale assunta da J-Val S.r.l., la quale ha solo parzialmente ottemperato all'ordine di esibizione ed ha prodotto i mastrini clienti non nella versione integrale richiesta dal consulente, così da impedirgli di identificare quelli aventi sede nella zona contrattuale assegnata.

Ciò ha imposto un evidente allungamento del processo ed un pesante aggravamento delle operazioni peritali, atteso che il consulente per identificare i clienti ha dovuto isolare il penultimo, terz'ultimo e quart'ultimo carattere dell'identificativo fiscale di ogni singolo cliente indicato nei registri iva vendite di J-Val, atteso che tale terna di cifre identifica la Provincia ove la società ha sede.

Come osservato nella giurisprudenza di merito l'art. 96, comma terzo, c.p.c. ha una funzione (quanto meno) sanzionatoria di quelle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente



- 28 -

instaurati ed, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile (cfr. Trib. Milano, 28 giugno 2019, n. 6387).

Per l'effetto si condanna J-Val S.r.l. a versare in favore dell'attrice ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. la somma equitativamente determinata di euro 5.000,00, pari dunque (approssimativamente) alla metà del rimborso delle spese di lite riconosciute in suo favore.

Sul punto si evidenzia che la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità *ex art. 88 c.p.c.*, laddove la funzione prevalente della condanna *ex art. 96, comma terzo, c.p.c.* è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cass., 4 luglio 2019, n. 17902).

P . Q . M .

Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,



- 29 -

1. rigetta l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree e di difetto di giurisdizione in favore del collegio arbitrale;

2. accerta e dichiara il diritto di Frog Studio di Campai Marco & C S.a.s. di ottenere da J-Val S.r.l. il pagamento delle provvigioni pattuite su tutti gli ordini evasi ed andati a buon fine nei confronti dei clienti aventi sede e/o operanti nella zona assegnata, dal 1 maggio 2004 sino al 31 gennaio 2014, e per l'effetto:

- condanna J-Val S.r.l. al pagamento in favore di Frog Studio di Campai Marco & C S.a.s. della somma di euro 174.175,88, oltre agli interessi legali dalla scadenza di ogni singolo rateo sino al saldo;

- condanna J-Val S.r.l. al pagamento in favore di Frog Studio di Campai Marco & C S.a.s. della somma di euro 15.386,25, oltre agli interessi legali decorrenti dal 31 gennaio 2014 sino al saldo, a titolo di indennità suppletiva di clientela;

3. rigetta le restanti domande svolte dalla parte attrice;

4. condanna J-Val S.r.l. a rimborsare le spese di lite a favore di Frog Studio di Campai Marco & C S.a.s. nella misura del 75%, liquidandone l'ammontare per l'intero in Euro 13.430,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 ed Euro 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, così come



- 30 -

liquidate con decreto del 22 gennaio 2019, per il 75% a carico della parte convenuta e per il 25% a carico dell'attrice;

6. visto l'art. 96, comma terzo, c.p.c. condanna J-Val S.r.l. a versare in favore di Frog Studio di Campai Marco & C S.a.s. la somma equitativamente determinata di euro 5.000,00, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione delle presente sentenza sino al saldo.

Così deciso in Bergamo, il giorno 08/08/2019

IL GIUDICE

(Dott.ssa Laura Brambilla)

